

## FRANCIA: Il diritto all'ambiente "bussa alle porte" della Costituzione francese

di Diletta Tega

(Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bologna - [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it))

Il Consiglio dei ministri del 25 giugno 2003 ha approvato il progetto di legge costituzionale riguardante la *Charte de l'environnement*. Tale progetto verrà presentato al Parlamento subito dopo la pausa estiva e in seguito, una volta adottato dall'Assemblea nazionale e dal Senato, sarà sottoposto, in base ad una scelta esclusivamente rimessa a Chirac, in alternativa o a referendum popolare o, piuttosto, alla conferma solenne da parte del Parlamento riunito in seduta comune a Versailles. Se il progetto di legge costituzionale seguirà con successo tale iter, entro l'autunno 2003 si avrà, per la prima volta nella storia costituzionale francese, una revisione costituzionale del Preambolo. In base al progetto di legge di revisione il nuovo Preambolo reciterà: «Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal Preambolo della Costituzione del 1946, nonché ai diritti e ai doveri definiti nella Carta dell'ambiente del 2003». La scelta di inserire il riferimento ai diritti e ai doveri riguardanti l'ambiente, previsti nella *Charte*, all'interno del Preambolo comporta una serie di riflessioni di un certo interesse.

In primo luogo non c'è dubbio che tale scelta marchi la solennità che si è inteso dare a questa revisione costituzionale, basti pensare che risulta essere una vera rarità, per non dire un'assoluta novità per l'epoca contemporanea, la revisione di un Preambolo. In secondo luogo però emerge un significato dai risvolti ben più significativi: il riconoscimento dei diritti e dei doveri legati all'ambiente viene posto allo stesso livello dei diritti civili e politici contenuti della *Déclaration* del 1789 nonché dei principi economici e sociali enunciati nel Preambolo alla Costituzione del 1946. Ciò significa che, se il progetto di revisione avrà un esito parlamentare positivo, si assisterà alla costituzionalizzazione, allo stesso livello dei diritti che la dottrina francese definisce di prima e seconda generazione, anche del diritto all'ambiente che sempre la dottrina inserisce in una generazione, la terza, sulla cui "consistenza normativa" molto si discute. In breve in tale generazione si fanno rientrare non solo il diritto all'ambiente, ma anche quello alla pace, allo sviluppo, al rispetto del patrimonio comune dell'umanità, all'autodeterminazione dei popoli. Al di là delle più che fondate perplessità di poter considerare la maggior parte di queste aspirazioni, per quanto assolutamente condivisibili, veri diritti soggettivi, l'evoluzione giuridica che ha subito il diritto all'ambiente e che, a quanto pare, sta per essere consacrata in Francia con l'ingresso nel Preambolo mostra, senza ombra di dubbio, la parabola, più riuscita, del processo di emersione di un "nuovo diritto" che appunto da aspirazione, bisogno collettivo lascia lo "stato prenormativo" per accedere a quello "normativo". Infine la decisione di inserire la proclamazione del diritto all'ambiente nel Preambolo, piuttosto che nel testo della Costituzione, ribadisce la scelta, tutta legata alla storia costituzionale francese, di delegare quasi esclusivamente al Preambolo il riconoscimento e la protezione dei diritti non approntando a tal fine, come invece accade in tutte le principali costituzioni contemporanee, una sezione specifica del testo fondamentale. Del resto i testi costituzionali della storia francese più recente a partire da quello del 1875, per arrivare alla Costituzione del 1958, non hanno dedicato alcun titolo ai diritti e alle libertà. A conferma di questo atteggiamento vanno anche le proposte di costituzionalizzazione di "nuovi diritti" (ad es. il diritto alla pace, il diritto al rispetto dell'integrità fisica, psichica e genetica di ciascun individuo, il diritto all'ambiente) che in questi anni, a partire dal 1997, sono state avanzate dalle forze politiche e che si sono sempre proposte di "aggiornare" il testo della *Déclaration*, dotandola di una sorta di seconda parte, piuttosto che di inserire articoli specifici nel testo della Costituzione.

Da ultimo non può sfuggire che la costituzionalizzazione del diritto all'ambiente (formula riassuntiva che indica l'intero contenuto della *Charte*) porta con sé l'ingresso di un nuovo elemento all'interno del *bloc de constitutionnalité*. Invero la costituzionalizzazione del diritto all'ambiente potrebbe costituire l'apripista per l'ingresso nel testo della Costituzione anche di altri "nuovi diritti". Del resto alla luce delle difficoltà interpretative - da subito evidenziate dopo la fondamentale decisione del *Conseil constitutionnel* del 1971 ad opera della dottrina e della giurisprudenza - dovute al fatto che i testi richiamati nel Preambolo risultano spesso troppo evanescenti e tra loro storicamente e culturalmente distanti come la *Déclaration* del 1789 e il Preambolo del 1946 e per giunta inadatti a comprendere le sfide della realtà contemporanea una progressiva, ma "diretta" costituzionalizzazione dei diritti potrebbe rivelarsi una strada proficua.

Venendo al contenuto la *Charte*, elaborata dal ministro per l'ambiente Bachelot che si è avvalso dei lavori di una Commissione *ad hoc* e di una vasta consultazione nazionale, si presenta come una sorta di decalogo che contiene, tra

gli altri, il diritto di ciascuno di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla salute (art. 1), la previsione del dovere in capo ad ognuno di prendere parte alla preservazione e al miglioramento dell'ambiente (art. 2), la previsione di una sorta di responsabilità "ecologica" per i danni ambientali provocati (art. 4), il diritto di tutti di accedere alle informazioni relative allo stato ambientale e di partecipare alle politiche pubbliche riguardanti l'ambiente (art.6). L'art. 5 enuncia il c.d. principio di precauzione in base al quale i poteri pubblici sono incaricati di adottare misure provvisorie e proporzionate allo scopo di evitare l'accadere di danni che possano nuocere, in maniera grave e irreversibile, all'ambiente.

Mentre gli entusiasti gioiscono di questo documento e della sua futura probabile costituzionalizzazione fino addirittura a richiamare la sempre più vicina possibilità dell'istituzione di una Corte internazionale dell'ambiente, occorre sottolineare anche il rovescio della medaglia. Proprio la formulazione del principio di precauzione, come anche il restante contenuto della Carta, e più in generale la politica ambientale dell'esecutivo, è già stato bollato da una parte consistente dell'opinione pubblica come una sorta di foglia di fico usata da Chirac per far dimenticare i test nucleari condotti nel Pacifico, la promozione di un'agricoltura intensiva e inquinante, non sufficiente a proteggere l'ambiente. Si dovrà attendere la ripresa autunnale dei lavori parlamentari per sapere se e come il diritto all'ambiente verrà costituzionalizzato.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali